

MAG4



Spett.le

coop. XXXXXXXXXXXX

via XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX (XX)

Torino, XX/XX/XX

Oggetto: **contratto di finanziamento**

Carissimi,

a seguito dei colloqui precedentemente intercorsi, con la presente vi proponiamo un contratto di finanziamento che sarà regolato dai patti e dalle condizioni che trascriviamo di seguito.

DOCUMENTO DI SINTESI

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso di interesse: equivalente al Tasso Annuo Effettivo Globale (vedi tabella TAEG) dato che non sono previsti altri oneri, commissioni o spese, calcolato sull'anno civile con interessi imputati a scadenza rata.

TAEG 8.75%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura n. 108/1996 può essere consultato in sede e sul sito www.mag4.it.

Variazioni tasso di interesse: aumentato o diminuito (fino al tasso minimo del 8,5% necessario per coprire i costi di gestione della struttura) in maniera corrispondente in presenza di variazioni significative (nell'ordine di almeno mezzo punto percentuale) del tasso di inflazione (Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie, 0,2% nel 2014) con variazione dell'importo della sola rata finale, salvo adeguamento dell'importo delle rate che non coprissero più gli interessi del periodo, ed eventuale ulteriore aggiunta o soppressione di rate in coda al piano di rientro.

Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: in assenza di ricontrattazione fino a tre mesi di ritardo tasso in vigore maggiorato del 2%, da tre a sei mesi di ritardo tasso in vigore maggiorato del 4%, oltre i sei mesi di ritardo tasso in vigore maggiorato del 6%.

Premesso

- **che** la vostra **coop. XXXXXXXXXXXX**, con sede in **XXXXXXXXXX (XX)**, **via XXXXXXXXXXXX**, C. F./P. IVA **XXXXXXXXXXXX**, già iscritta nel libro soci della coop. MAG4 Piemonte al n. **XXXX**, (in seguito denominata mutuatario), nella persona della Sig.ra/del Sig. **XXXXXXXXXX**, la/il quale interviene in qualità' di Presidente, ha chiesto un finanziamento destinato **alla XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**;

Cooperativa MAG4 Piemonte

Diamo credito alle buone idee

via Baltea 3 - 10152 Torino

tel. 011.52.17.212

email info@mag4.it - web www.mag4.it

Codice Fiscale e Partita IVA 05312310013

Repertorio economico amministrativo di Torino 701163

Albo cooperative sezione mutualità prevalente A110042

- **che** la coop. MAG4 Piemonte, con sede in Torino (TO), via Baltea 3, P. IVA 05312310013, (di seguito denominata finanziatore) nella persona del Sig. **XXXXXXXXXX**, il quale interviene in qualità di Consigliere di amministrazione ed è domiciliato per il presente contratto presso la sede della coop. MAG4 Piemonte, svolge attività di finanziamento a cooperative, associazioni e società di mutuo soccorso socie;
- **che** il finanziamento richiesto è perseguibile da parte della coop. MAG4 Piemonte ai sensi del proprio Statuto Sociale (Allegato B) e Regolamento Interno (Allegato C);
- **che** il Consiglio di Amministrazione della coop. MAG4 Piemonte ha deliberato in data **XX/XX/XX** di concedere il finanziamento richiesto determinandone le condizioni;

tutto ciò premesso e confermato si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto del contratto. Il finanziatore concede al mutuatario la somma di euro **XX.XXX,00 = (XXXXXXXXXX/00)**, della quale con la controfirma della presente si dà regolare quietanza, al tasso di interesse annuo del **X%**, tasso che il finanziatore si riserva di aumentare o diminuire (fino al tasso minimo del 8,5% necessario per coprire i costi di gestione della struttura) in maniera corrispondente in presenza di variazioni significative (nell'ordine di almeno mezzo punto percentuale) del tasso di inflazione (Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie, 0,2% nel 2014) con variazione dell'importo della sola rata finale, salvo adeguamento dell'importo delle rate che non coprissero più gli interessi del periodo, ed eventuale ulteriore aggiunta o soppressione di rate in coda al piano di rientro, tramite comunicazione scritta da notificarsi al finanziato mediante lettera semplice entro 15 giorni dalla variazione.

2. Interessi e rimborso del Capitale. Il mutuatario si obbliga per sé e per i propri eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a restituire la predetta somma di euro **XX.XXX,00 = (XXXXXXXXXX/00)**, come da Piano di Rientro (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente contratto e che vi preghiamo di restituirci firmato. Il pagamento delle rate, comprensive di capitale e interessi e calcolate al tasso di cui al precedente art. 1, avverrà secondo le scadenze del Piano di Rientro (Allegato A) e questo fino all'estinzione del prestito maggiorato di tutti gli interessi maturati, il tutto senza necessità di espressa richiesta da parte del finanziatore. Tutti i predetti versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT09-V-08833-01000-000130107022 intestato al finanziatore, salvo diverso accordo tra le parti.

3. Ritardi e mancato pagamento. Per il finanziatore e' di estrema importanza mantenere rapporti di trasparenza e fiducia reciproca con i propri soci. In questo senso il mutuatario, ove preveda un ritardo anche ridotto nel pagamento di una rata, e' tenuto ad avvertire il finanziatore prima della scadenza e questi, in tale caso, potrà concedere una breve dilazione di pagamento per venire incontro a momentanei problemi economici. Il finanziatore e' sempre disponibile a incontrarsi con i propri soci per risolvere i problemi che questi possano incontrare. Salvo diverso accordo tra le parti, resta convenuto che in caso di mancato pagamento della rata alle scadenze stabilite si produrrà a favore del finanziatore la maturazione degli interessi di mora al tasso convenuto maggiorato come segue:

- a) 2% dalla scadenza al 90°giorno;
- b) 4% dal 91° al 180°giorno;
- c) 6% dal 181° giorno fino alla data del completo pagamento.

Tali interessi di mora verranno calcolati sul mero importo della rata in conto capitale (e non sull'importo degli interessi già maturati) e sono dovuti al maggior costo amministrativo che il finanziatore deve sostenere nella gestione del rientro e nel pregiudizio che questi ritardi arrecano ad altri soci che sono in attesa di essere finanziati. Il finanziatore, anche in presenza di indicazioni diverse da parte del mutuatario, potrà imputare i pagamenti al debito più vecchio e (nell'ordine) alle spese (anche legali), agli interessi di mora, alla rata. Oltre

all'applicazione degli interessi di mora, nei casi più gravi si procederà legalmente per il recupero del credito. In ogni circostanza, se il mutuatario avvierà il pagamento della rata in ritardo dovrà inviare via email copia del bonifico al finanziatore. Al ricevimento della email il finanziatore deciderà, a suo inderogabile giudizio e a seconda della situazione creatasi, se sospendere il provvedimento del recupero del credito o meno. Inoltre il mancato pagamento di anche una sola rata prevista dal Piano di Rientro (Allegato A) darà al finanziatore la facoltà di far decadere dal beneficio del termine il mutuatario ed i garanti ai sensi dell'art. 1186 del C.C., e di agire nei loro confronti per il recupero di tutte le somme contrattualmente previste senza bisogno di preavviso o di altre formalità.

4. Garanzie. A fronte del finanziamento di cui al presente atto intervengono quali fideiussori, anche per i loro eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, i soggetti indicati nei separati atti di fideiussione. Il mutuatario si impegna a rendere noto tempestivamente ai fideiussori il contenuto del presente atto e a comunicare loro ogni variazione eventualmente intervenuta nel piano di rientro del finanziamento.

Qualora il mutuatario non fosse più nella possibilità di restituire il finanziamento, il finanziatore si rivarrà sui fideiussori. Il finanziatore e' sempre disponibile a incontrarsi per risolvere i problemi che questi possano incontrare. Salvo diverso accordo tra le parti, resta convenuto che in caso di mancato pagamento da parte del garante della rata alle scadenze stabilite si produrrà a favore del finanziatore la maturazione degli interessi di mora al tasso convenuto maggiorato come segue:

- a) 2% dalla scadenza della rata come da piano del debitore principale alla data del pagamento in caso di restituzione con rate come da piano originario della realtà oppure 2% a partire dalla data dell'accordo, o della messa in mora, alla data del pagamento e per tutto l'anno in corso in caso di accordo preso tra tutti i garanti e il finanziatore
- b) 4% dalla data dell'accordo, o della messa in mora, alla data del pagamento e per tutto l'anno in corso in caso di accordo differenziato preso tra i singoli garanti e il finanziatore
- c) 6% in caso di accordo non preso ovvero risoluzione giudiziaria, a partire dalla messa in mora, e comunque secondo quanto indicato da giudice.

A fronte del finanziamento di cui al presente atto il mutuatario costituisce in pegno a favore del finanziatore i crediti indicati nei separati atti di pegno su credito. Il mutuatario autorizza il finanziatore a poter estinguere in via anticipata rispetto alle scadenze previste nel Piano di Rientro, e contestualmente all'incasso dei crediti oggetto di pegno, una quota del finanziamento pari alla somma effettivamente incassata e rideterminare l'importo delle rate residue da corrispondere da parte del mutuatario, fermo restando il numero di rate, il tasso e la durata residua del Piano di Rientro originariamente concordato, tramite comunicazione scritta da notificarsi al mutuatario mediante lettera semplice. Qualora al momento dell'incasso del credito oggetto di pegno si sia in presenza di debiti scaduti e non pagati da parte del mutuatario, la somma verrà imputata dal finanziatore a copertura del debito scaduto più antico e nell'ordine alle spese anche legali, agli interessi di mora, agli interessi e solo per la quota residua alla estinzione anticipata del finanziamento. Resta inteso che qualora l'incasso del credito oggetto di pegno sia superiore al credito residuo del finanziamento il finanziatore provvederà a estinguere interamente il finanziamento e a restituire l'eccedenza al mutuatario.

5. Domiciliazione. Agli effetti delle obbligazioni assunte il sottoscrittore per conto del mutuatario elegge domicilio all'indirizzo del mutuatario indicato in premessa; dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., le premesse del presente contratto nonché le condizioni tutte e le clausole ivi contenute.

6. Spese e tasse. Tutte le spese dipendenti dal presente contratto e qualsiasi tributo presente e futuro che dovesse colpire il presente finanziamento sono a carico del mutuatario.

7. Foro competente. Per qualunque futura controversia il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede della MAG4 Piemonte al momento di inizio della controversia.

8. Documentazione e obblighi di informazione. Il mutuatario dichiara di conoscere integralmente lo Statuto sociale (Allegato B) del finanziatore ed il suo Regolamento Interno (Allegato C) e di impegnarsi a rispettarne gli obblighi. Il mutuatario si impegna a fornire al finanziatore, alla chiusura di ciascun esercizio, copia del proprio bilancio o rendiconto con tutti gli allegati necessari alla sua completa comprensione e una relazione sull'andamento dell'attività, nonché a dare tempestivamente notizia di tutte le variazioni che eventualmente intervenissero (nel corso del finanziamento) nel proprio statuto, nelle cariche sociali, nelle licenze o convenzioni inerenti il progetto finanziato nonché in tutti gli altri aspetti della vita legale della propria cooperativa o associazione. Nella prospettiva di favorire la trasparenza e il rapporto di fiducia, i documenti richiesti devono essere forniti puntualmente. Il finanziatore potrà fare richiesta ed ottenere in qualsiasi momento anche quei documenti che non siano pubblici per legge, fermi restando ovviamente gli obblighi di riservatezza. Se il mutuatario non provvederà all'invio della documentazione richiesta, sarà facoltà del finanziatore rientrare totalmente del finanziamento. Il finanziatore chiede inoltre di essere informato in ogni momento di eventuali contrasti interni che possano portare scioglimenti o riduzioni della capacità economica o gestionale del mutuatario. Resta intesa, oltre alle garanzie richieste, la responsabilità solidale e illimitata degli amministratori per gli atti compiuti durante il loro mandato, anche dopo la scadenza dalla carica. Per quanto non stabilito dal presente atto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Per la coop. MAG4 Piemonte

Allegati che formano parte integrante della presente:

- A. PIANO DI RIENTRO FINANZIAMENTO.
- B. STATUTO SOCIALE
- C. REGOLAMENTO INTERNO

Spett.le
coop. MAG4 Piemonte
via Baltea 3
10155 Torino (TO)

Torino, XX/XX/XX

Oggetto: **contratto di finanziamento**

Carissimi,

a seguito della proposta ricevuta, con la presente vi confermiamo il nostro accordo ad un contratto di finanziamento che sarà regolato dai patti e dalle condizioni che trascriviamo di seguito.

Premesso

- **che** la nostra coop. XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXX (XX) , via XXXXXXXXXXXX, C. F./P. IVA XXXXXXXXXXXX, già iscritta nel libro soci della coop. MAG4 Piemonte al n. XXXX, (in seguito denominata mutuatario), nella persona della Sig.ra/del Sig. XXXXXXXXXXXX, la/il quale interviene in qualità' di Presidente, ha chiesto un finanziamento destinato alla XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- **che** la coop. MAG4 Piemonte, con sede in Torino (TO), via Baltea 3, P. IVA 05312310013, (di seguito denominata finanziatore) nella persona del Sig. XXXXXXXXXXXX, il quale interviene in qualità' di Consigliere di amministrazione ed è domiciliato per il presente contratto presso la sede della coop. MAG4 Piemonte, svolge attività di finanziamento a cooperative, associazioni e società di mutuo soccorso socie;
- **che** il finanziamento richiesto è perseguibile da parte della coop. MAG4 Piemonte ai sensi del proprio Statuto Sociale (Allegato B) e Regolamento Interno (Allegato C);
- **che** il Consiglio di Amministrazione della coop. MAG4 Piemonte ha deliberato in data XX/XX/XX di concedere il finanziamento richiesto determinandone le condizioni;

tutto ciò premesso e confermato si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto del contratto. Il finanziatore concede al mutuatario la somma di euro XX.XXX,00 = (XXXXXXXXXX/00), della quale con la controfirma della presente si dà regolare quietanza, al tasso di interesse annuo del X%, tasso che il finanziatore si riserva di aumentare o diminuire (fino al tasso minimo del 8,5% necessario per coprire i costi di gestione della struttura) in maniera corrispondente in presenza di variazioni significative (nell'ordine di almeno mezzo punto percentuale) del tasso di inflazione (Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie, 0,2% nel 2014) con variazione dell'importo della sola rata finale, salvo adeguamento dell'importo delle rate che non coprissero più gli interessi del periodo, ed eventuale ulteriore aggiunta o soppressione di rate in coda al piano di rientro, tramite comunicazione scritta da notificarsi al finanziato mediante lettera semplice entro 15 giorni dalla variazione.

2. Interessi e rimborso del Capitale. Il mutuatario si obbliga per sé e per i propri eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a restituire la predetta somma di euro XX.XXX,00 = (XXXXXXXXXX/00), come da Piano di Rientro (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente contratto e che vi preghiamo di restituirci firmato. Il pagamento delle rate, comprensive di capitale e interessi e calcolate al tasso di cui al precedente art. 1, avverrà secondo le scadenze del Piano di Rientro (Allegato A) e questo fino all'estinzione del prestito maggiorato di tutti gli interessi maturati, il tutto senza necessità di espressa richiesta da parte del finanziatore. Tutti i predetti versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto

corrente IBAN IT09-V-08833-01000-000130107022 intestato al finanziatore, salvo diverso accordo tra le parti.

3. Ritardi e mancato pagamento. Per il finanziatore e' di estrema importanza mantenere rapporti di trasparenza e fiducia reciproca con i propri soci. In questo senso il mutuatario, ove preveda un ritardo anche ridotto nel pagamento di una rata, e' tenuto ad avvertire il finanziatore prima della scadenza e questi, in tale caso, potrà concedere una breve dilazione di pagamento per venire incontro a momentanei problemi economici. Il finanziatore e' sempre disponibile a incontrarsi con i propri soci per risolvere i problemi che questi possano incontrare. Salvo diverso accordo tra le parti, resta convenuto che in caso di mancato pagamento della rata alle scadenze stabilite si produrrà a favore del finanziatore la maturazione degli interessi di mora al tasso convenuto maggiorato come segue:

- a) 2% dalla scadenza al 90°giorno;
- b) 4% dal 91° al 180°giorno;
- c) 6% dal 181° giorno fino alla data del completo pagamento.

Tali interessi di mora verranno calcolati sul mero importo della rata in conto capitale (e non sull'importo degli interessi già maturati) e sono dovuti al maggior costo amministrativo che il finanziatore deve sostenere nella gestione del rientro e nel pregiudizio che questi ritardi arrecano ad altri soci che sono in attesa di essere finanziati. Il finanziatore, anche in presenza di indicazioni diverse da parte del mutuatario, potrà imputare i pagamenti al debito più vecchio e (nell'ordine) alle spese (anche legali), agli interessi di mora, alla rata. Oltre all'applicazione degli interessi di mora, nei casi più gravi si procederà legalmente per il recupero del credito. In ogni circostanza, se il mutuatario avvierà il pagamento della rata in ritardo dovrà inviare via email copia del bonifico al finanziatore. Al ricevimento della email il finanziatore deciderà, a suo inderogabile giudizio e a seconda della situazione creatasi, se sospendere il provvedimento del recupero del credito o meno. Inoltre il mancato pagamento di anche una sola rata prevista dal Piano di Rientro (Allegato A) darà al finanziatore la facoltà di far decadere dal beneficio del termine il mutuatario ed i garanti ai sensi dell'art. 1186 del C.C., e di agire nei loro confronti per il recupero di tutte le somme contrattualmente previste senza bisogno di preavviso o di altre formalità.

4. Garanzie. A fronte del finanziamento di cui al presente atto intervengono quali fideiussori, anche per i loro eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, i soggetti indicati nei separati atti di fideiussione. Il mutuatario si impegna a rendere noto tempestivamente ai fideiussori il contenuto del presente atto e a comunicare loro ogni variazione eventualmente intervenuta nel piano di rientro del finanziamento.

Qualora il mutuatario non fosse più nella possibilità di restituire il finanziamento, il finanziatore si rivarrà sui fideiussori. Il finanziatore e' sempre disponibile a incontrarsi per risolvere i problemi che questi possano incontrare. Salvo diverso accordo tra le parti, resta convenuto che in caso di mancato pagamento da parte del garante della rata alle scadenze stabilite si produrrà a favore del finanziatore la maturazione degli interessi di mora al tasso convenuto maggiorato come segue:

- a) 2% dalla scadenza della rata come da piano del debitore principale alla data del pagamento in caso di restituzione con rate come da piano originario della realtà oppure 2% a partire dalla data dell'accordo, o della messa in mora, alla data del pagamento e per tutto l'anno in corso in caso di accordo preso tra tutti i garanti e il finanziatore
- b) 4% dalla data dell'accordo, o della messa in mora, alla data del pagamento e per tutto l'anno in corso in caso di accordo differenziato preso tra i singoli garanti e il finanziatore
- c) 6% in caso di accordo non preso ovvero risoluzione giudiziaria, a partire dalla messa in mora, e comunque secondo quanto indicato da giudice.

A fronte del finanziamento di cui al presente atto il mutuatario costituisce in pegno a favore del finanziatore i crediti indicati nei separati atti di pegno su credito. Il mutuatario autorizza il finanziatore a poter estinguere in via anticipata rispetto alle scadenze previste nel Piano di Rientro, e contestualmente all'incasso dei crediti oggetto di pegno, una quota del finanziamento pari alla somma effettivamente incassata e rideterminare l'importo delle rate residue da corrispondere da parte del mutuatario, fermo restando il numero di rate, il tasso e la durata residua del Piano di Rientro originariamente concordato, tramite comunicazione scritta da notificarsi al mutuatario mediante lettera semplice. Qualora al momento dell'incasso del credito oggetto di pegno si sia in presenza di debiti scaduti e non pagati da parte del mutuatario, la somma verrà imputata dal finanziatore a copertura del debito scaduto più antico e nell'ordine alle spese anche legali, agli interessi di mora, agli interessi e solo per la quota residua alla estinzione anticipata del finanziamento. Resta inteso che qualora l'incasso del credito oggetto di pegno sia superiore al credito residuo del finanziamento il finanziatore provvederà a estinguere interamente il finanziamento e a restituire l'eccedenza al mutuatario.

5. Domiciliazione. Agli effetti delle obbligazioni assunte il sottoscrittore per conto del mutuatario elegge domicilio all'indirizzo del mutuatario indicato in premessa; dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., le premesse del presente contratto nonché le condizioni tutte e le clausole ivi contenute.

6. Spese e tasse. Tutte le spese dipendenti dal presente contratto e qualsiasi tributo presente e futuro che dovesse colpire il presente finanziamento sono a carico del mutuatario.

7. Foro competente. Per qualunque futura controversia il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede della MAG4 Piemonte al momento di inizio della controversia.

8. Documentazione e obblighi di informazione. Il mutuatario dichiara di conoscere integralmente lo Statuto sociale (Allegato B) del finanziatore ed il suo Regolamento Interno (Allegato C) e di impegnarsi a rispettarne gli obblighi. Il mutuatario si impegna a fornire al finanziatore, alla chiusura di ciascun esercizio, copia del proprio bilancio o rendiconto con tutti gli allegati necessari alla sua completa comprensione e una relazione sull'andamento dell'attività, nonché a dare tempestivamente notizia di tutte le variazioni che eventualmente intervenissero (nel corso del finanziamento) nel proprio statuto, nelle cariche sociali, nelle licenze o convenzioni inerenti il progetto finanziato nonché in tutti gli altri aspetti della vita legale della propria cooperativa o associazione. Nella prospettiva di favorire la trasparenza e il rapporto di fiducia, i documenti richiesti devono essere forniti puntualmente. Il finanziatore potrà fare richiesta ed ottenere in qualsiasi momento anche quei documenti che non siano pubblici per legge, fermi restando ovviamente gli obblighi di riservatezza. Se il mutuatario non provvederà all'invio della documentazione richiesta, sarà facoltà del finanziatore rientrare totalmente del finanziamento. Il finanziatore chiede inoltre di essere informato in ogni momento di eventuali contrasti interni che possano portare scioglimenti o riduzioni della capacità economica o gestionale del mutuatario. Resta intesa, oltre alle garanzie richieste, la responsabilità solidale e illimitata degli amministratori per gli atti compiuti durante il loro mandato, anche dopo la scadenza dalla carica.

Per quanto non stabilito dal presente atto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto che approva nel loro complesso.

Per il mutuatario

Per approvazione specifica degli art. 1 (variazione del tasso), 3 (interessi per mancato pagamento) e 7 (foro competente).

Per il mutuatario

Per ricevuta dell'esemplare del contatto firmato dalla MAG4 Piemonte.

Per il mutuatario

Allegati che formano parte integrante della presente:

A. PIANO DI RIENTRO FINANZIAMENTO.

B. STATUTO SOCIALE

C. REGOLAMENTO INTERNO